

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 973)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 1° marzo 1973 (V. Stampato n. 146)*

**d'iniziativa dei deputati MICHELI Pietro, CASTELLI, BORTOLANI,
CUMINETTI, LINDNER, BERNARDI e REVELLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 1973*

Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2751 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, modificato dall'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Art. 2751. — *Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti.* — Hanno privilegio

generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 2751 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« Art. 2751-bis. — *Crediti per retribuzioni e provvigioni.* — Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per l'ultimo anno;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per gli ultimi sei mesi e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo ».

« Art. 2751-ter. — *Crediti del coltivatore diretto e dell'impresa artigiana.* — Hanno privilegio generale sui mobili:

1) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario o affittuario o mezzadro o colono o comunque partecipante, sui corrispettivi per la vendita dei prodotti agricoli del fondo;

2) i crediti dell'impresa artigiana sui corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti ».

Art. 3.

L'articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2776. — *Collocazione sussidiaria sugli immobili.* — I crediti indicati dagli articoli 2751, 2751-*bis* e 2751-*ter*, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari ».

Art. 4.

L'articolo 2778 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2778. — *Ordine degli altri privilegi sui mobili.* — Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

1) i crediti per retribuzioni ai prestatori di lavoro subordinato e per le indennità indicate dal numero 1 dell'articolo 2751-*bis* nonchè i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) i crediti del coltivatore diretto, indicati dal n. 1 dell'articolo 2751-*ter*;

3) i crediti per le retribuzioni dovute ai professionisti ed agli altri prestatori di opera intellettuale, indicati dal n. 2 dell'articolo 2751-*bis*;

4) i crediti dell'impresa artigiana, indicati dal n. 2 dell'articolo 2751-*ter*;

5) i crediti per le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia e per le indennità indicate dal n. 3 dell'articolo 2751-*bis*;

6) i crediti per il tributo fondiario, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio

si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;

7) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'articolo 2766;

8) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;

9) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta, indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta; seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

10) i crediti per tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per l'imposta di ricchezza mobile, indicati dall'articolo 2759;

11) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale ed assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente n. 1 del presente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1 del presente articolo;

12) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'articolo 2766;

13) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabilito dal codice penale e dal codice di procedura penale;

14) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767;

15) i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;

16) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761;

17) i crediti del venditore di macchine, o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;

18) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763;

19) i crediti del locatore e i crediti dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;

20) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751;

21) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;

22) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 ».

Art. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli si osservano anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.

L'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è abrogato.